



# **COMUNE DI RIBERA**

**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 21 del 09/02/2023**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e il sig. Buscemi Michele Massimo per risarcimento danni.**

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 14,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

|   | <i>Cognome e Nome</i>       | <i>Carica</i>       | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1 | <b>RUVOLO MATTEO</b>        | <b>SINDACO</b>      | X               |                |
| 2 | <b>AUGELLO LEONARDO</b>     | <b>VICE SINDACO</b> | X               |                |
| 3 | <b>DI CARO GIOVANNI</b>     | <b>ASSESSORE</b>    |                 | X              |
| 4 | <b>MICELI ROSALIA</b>       | <b>ASSESSORE</b>    | X               |                |
| 5 | <b>SGRO' GIUSEPPE MARIA</b> | <b>ASSESSORE</b>    | X               |                |
|   |                             | <i>N. presenti</i>  | 4               | 1              |

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e il sig. Buscemi Michele Massimo per risarcimento danni.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE I

Inserita nella deliberazione di Giunta

n. 21 del 09 FEB. 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e il sig. Buscemi Michele Massimo per risarcimento danni. |
|----------------|--|

Il sottoscritto dott. Raffaele Gallo Dirigente ad interim del 1° Settore.

Premesso che il sig. Buscemi Michele Massimo, in data 10.02.2020, prot. n.2432 presentava una denuncia con richiesta di risarcimento danno al cancello di sua proprietà in via Cortes n. 1, causato dalla caduta di un palo di pubblica illuminazione il 23.12. 2019.

Che contestualmente comunicava i nominativi delle persone che avevano assistito all'accaduto, come testimoni, allegava un preventivo di spesa della ditta Russo Calogero, pari ad € 450.00 e le foto del sinistro.

Che in data 2.12.2022, tramite PEC, è pervenuto da parte dell'avv. Francesco Montalbano, legale del sig. Buscemi Michele Massimo, un invito a stipulare una convenzione di negoziazione per risolvere la controversia in via amichevole.

Che a seguito di incontro informale tra le parti si è addivenuti ad un'ipotesi di accordo transattivo che prevede il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella inizialmente richiesta pari ad € 400.00.

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 7 del 16.01.2015 venivano approvate le linee guida per la definizione transattiva dei sinistri al fine di evitare l'instaurarsi di procedimenti giudiziari, con aggravio di spese per l'Ente, nei casi di pretesa attorea esigua, che sia accertata la responsabilità del sinistro e con una alta probabilità di soccombenza.

Tenuto presente che

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel);
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione

nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR).

Tenuto presente, altresì, che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, (nella deliberazione del 27.04.2010/806) afferma che "questa prospettiva impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo". La Corte prosegue affermando che: "secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante "reciproche concessioni" (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"). Come già ricordato da questa Sezione "premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione". La Corte conclude affermando che: "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali".

Atteso che nel sinistro in questione, per quanto specificato in premessa, ci sono tutti i presupposti per addivenire ad una transazione con la controparte.

Preso atto, altresì, che l'art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022 n. 197 ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla art.74.comma 1, n. 12) D.Lgs.23 giugno 2011 n.118 , aggluintodall'art.1,lette.aa),D.lgs 10 agosto 2014 n.126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato4/2 al D.lgs n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione (2022/2025), definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (2023) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di competenza al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate

frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/06/2022, esecutiva, ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ed allegati " .

Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 7 del 17.01.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'anno 2023 .

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

#### PROPONE

Alla Giunta comunale, per quanto sopra specificato

1. Di accogliere la superiore proposta ed approvare lo schema di transazione (allegato alla presente ) per un risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi il giorno 23.12.2019, della complessiva somma di € 400,00.

2. Di far presente che la suddetta spesa rientra nei limiti dei due dodicesimi dello stanziamento previsto .

3. Di autorizzare il Dirigente ad interim del 1° Settore a stipulare la suddetta transazione;

4. Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on line;

5 Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è l' avv. Scoma Giovanni

6. Dare atto che il responsabile ad interim del Settore I, unitamente al responsabile del procedimento, provvederà all'esecuzione della presente deliberazione con successivi provvedimenti

7. Dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere in merito.

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Clemente

Il Responsabile dell'Ufficio Legale  
Avv. Giovanni Scoma

Il Dirigente ad interim del I Settore  
Dott. Raffaele Gallo



**Comune di Ribera**

**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**Proposta di deliberazione ad oggetto :** Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e il sig. Buscemi Michele Massimo per risarcimento danni.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1. della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I**

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE**

Dott. Raffaele Gallo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.:

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa prevista .

Impegno : *425/2023*

Importo : € 400,00

Missione: 1

Programma: 2

Titolo: 1

Capitolo/Articolo : 10120321 / 1

Esercizio : 2022

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Dott. Raffaele Gallo



**Comune di Ribera**  
***Libero Consorzio comunale di Agrigento***

**ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE**

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

1) Il dott. Gallo Raffaele, ..... , il quale interviene al presente nell'interesse e per conto del Comune di Ribera nella qualità di Dirigente ad interim del 1° Settore – Affari Generali , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n. 267/00, con codice fiscale del Comune n. 00215200841, che in proseguo sarà indicato con la dizione "Amministrazione".

2) Il sig. Buscemi Michele Massimo

Premesso :

Che il sig. Buscemi Michele Massimo, in data 10.02.2020, prot. n.2432 presentava una denuncia con richiesta di risarcimento danno al cancello di sua proprietà in via Cortes n. 1, causato dalla caduta di un palo di pubblica illuminazione il 23.12. 2019.

Contestualmente comunicava i nominativi delle persone che avevano assistito all'accaduto, come testimoni, allegava un preventivo di spesa, della ditta Russo Calogero, pari ad € 450,00 e le foto del sinistro.

Che in data 2.12.2022, tramite PEC, è pervenuto da parte dell'avv. Francesco Montalbano, legale del sig. Buscemi Michele Massimo, un invito a stipulare una convenzione di negoziazione per risolvere la controversia in via amichevole.

Che a seguito di incontro informale tra le parti si è addivenuti ad un'ipotesi di accordo transattivo che prevede il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella inizialmente richiesta pari ad € 400,00.

Atteso che nel sinistro in questione, accertata la responsabilità dell'Amministrazione e considerata l'esiguità della somma, sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia, onde evitare l'instaurarsi di un procedimento giudiziario con conseguente aggravio di spese per l'Ente.:

Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. del . esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di transazione autorizzando il sopra costituito Dirigente alla stipulazione del presente atto:

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula

1. Le premesse sono parte essenziale ed integrante del presente atto.
2. A titolo di transazione il sig. Buscemi Michele Massimo, per sé, i propri eredi ed aventi causa, dichiara di rinunciare, come con il presente atto espressamente rinunzia a far valere i propri diritti economici, vantati nei confronti del Comune di Ribera, per un importo di complessivo di € 400,00

3. Il Comune di Ribera, a titolo di transazione, si obbliga a liquidare e pagare il predetto importo di € 400.00 in favore del sig. Buscemi Michele Massimo, a titolo di risarcimento danni per sinistro.

Si precisa che il presente accordo viene stipulato in conformità alle previsioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267).

4. Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo il sig. Buscemi Michele Massimo, dichiara di non aver null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti del Comune di Ribera e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa.

5. Le parti espressamente rinunciano a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo. In particolare si stabilisce che, a seguito del presente accordo, ognuna delle parti sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia al beneficio della solidarietà previsto dalle norme vigenti in materia di professione legale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dirigente ad interim del 1° Settore  
Dott. Raffaele Gallo

Legale del Comune  
Avv. Giovanni Scoma

Il sig. Buscemi Michele Massimo




Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 09.02.2023 ore 14.00


Votazione . *Messa*

Immediata esecutività    si     no

Il Sindaco  
(Avv. Matteo Ruyolo)




Il Segretario Generale  
(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

Firma


AUGELLO LEONARDO




DI CARO GIOVANNI

ASSENTE

MICELI ROSALIA



SGRO' GIUSEPPE MARIA



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09 FEB. 2023

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Ribera, li 09 FEB. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE



**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE \*

(Dott. Leonardo Misuraca)

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.